

ART. 15

IL PRESIDENTE

1. *...omissis.*
2. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Autorità di bacino e pertanto rappresenta l'Autorità di bacino stessa in tutti gli atti civili, amministrativi e giudiziari, nei rapporti con le altre autorità di bacino, con i comuni e con i terzi.
3. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dell'Autorità di bacino stabilendone l'ordine del giorno e dirigendone i lavori e cura l'osservanza del presente Statuto, delle leggi e dei regolamenti e vigila sull'andamento del servizio.
4. Il Presidente conferisce, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, l'incarico al Direttore e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, sottoscrivendone i relativi processi verbali unitamente al Direttore dell'Autorità di bacino. Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione ed i relativi assestamenti, i programmi pluriennali e annuali di attività, nonché il rendiconto di gestione predisposti dal Direttore ove non presente il Responsabile del Servizio.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce il Vice-Presidente.